Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1972

relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale

(72/221/CEE)

(GU L 133 del 10.6.1972, pag. 57)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**A1**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto Relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese e agli adattamenti dei trattati	L 302	23	15.11.1985

▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1972

relativa all'organizzazione di indagini annuali coordinate sull'attività industriale

(72/221/CEE)

Articolo 1

Gli Stati membri prendono, in cooperazione tecnica con la Commissione, tutte le misure atte a consentire la raccolta di dati annuali destinati all'elaborazione di statistiche coerenti sulla struttura e sull'attività produttrice dell'industria negli Stati membri. I dati vengono raccolti per la prima volta al più tardi nel 1974 e si riferiscono all'anno precedente.

▼A2

Nel caso di nuovi stati membri, questi dati sono raccolti per la prima volta nell'anno della loro adesione e si riferiscono all'anno precedente.

▼B

Articolo 2

Le indagini sono effettuate presso tutte le imprese industriali e, eventualmente, artigiane, con 20 o più dipendenti e la cui attività principale rientra in una delle categorie della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) che riguardano l'industria, compresi l'energia ed acqua, nonché l'edilizia e il genio civile (NACE da 1 a 5).

Le imprese con meno di 20 dipendenti sono incluse nelle indagini ad intervalli non superiori a cinque anni. La Commissione fissa, d'accordo con gli Stati membri, gli anni in cui si deve operare l'estensione periodica del campo delle indagini.

Le indagini presso le imprese con meno di 20 dipendenti possono essere effettuate per campione.

Articolo 3

Le unità statistiche sono l'impresa e l'unità di attività economica nonché, per le esigenze delia statistica regionale, l'unità locale. Le unità statistiche sono definite nella parte I delia NACE.

Articolo 4

Le indagini hanno per oggetto le variabili riportate nell'allegato della presente direttiva. Durante una prima tappa, che inizia al più tardi nel 1974, l'inclusione nel programma di indagini delle variabili indicate tra parentesi è facoltativa. A partire dall'indagine del 1977, che si riferisce al 1976, gli Stati membri raccolgono i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato. ►A2 In allegato ; nel caso di nuovi stati membri, questi raccolgono i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato a partire dall'indagine, effettuata nell'anno successivo a quello loro adesione, che si riferisce all' anno della loro adesione. ◄

▼B

Tuttavia, i dati che dovranno essere raccolti sulle imprese che occupano da 20 a 99 dipendenti vertono soltanto sulle variabili del numero delle persone occupate, la cifra d'affari, i salari e gli stipendi lordi versati nonché sugli acquisti di materie prime e prodotti intermediari e di servizi industriali.

Per le indagini periodiche presso le imprese che occupano meno di 20 dipendenti, la Commissione fa entro la fine del 1975 proposte sui dati che devono essere raccolti.

Sin dalla prima indagine si rilevano dati per unità locali (stabilimenti) per le tre variabili seguenti:

— numero di persone occupate, totale, ma ad esclusione degli operai a domicilio;

— salari e stipendi lordi versati, comprese le retribuzioni corrisposte agli operai a domicilio iscritti nel foglio paga;

— investimenti in capitali fissi, totale.

Quest'ultima informazione completa i dati per imprese che vanno rilevati annualmente sugli investimenti, in conformità delia direttiva del Consiglio n. 64/475/CEE del 30 luglio 1964 ([1]).

Articolo 5

Fatta eccezione per le informazioni che le legislazioni nazionali assoggettano al segreto statistico, i risultati delle indagini sono trasmessi annualmente alla Commissione secondo un programma di tabelle comune ed una suddivisione per attività industriali corrispondente alle voci a tre cifre delia NACE.

Le eccezioni a tale regola generale relativa alla ripartizione per attività, i dettagli concernenti la presentazione dei risultati, comprese le suddivisioni per dimensione delle unità statistiche, e la forma di trasmissione dei risultati sono fissati dalla Commissione, d'accordo con gli Stati membri.

Gli Stati membri che per la raccolta e lo spoglio dei dati seguono una nomenclatura d'attività diversa dalla NACE prendono tutte le misure atte a garantire un passaggio perfetto dei risultati ottenuti secondo la nomenclatura utilizzata a quelli secondo la nomenclatura comunitaria.

Articolo 6

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a ridurre ad un minimo i tempi di svolgimento e spoglio delle indagini, al fine di mettere i risultati di queste indagini il più rapidamente possibile a disposizione della Commissione.

([1]) GU n. 131 del 13.8.1964, pag. 2193/64.

▼B

Articolo 7

Le spese risultanti dall'esecuzione delle indagini negli Stati membri rimangono a carico dei bilanci nazionali.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼B

ALLEGATO

Variabili prese in considerazione per la raccolta dei dati per imprese e dei dati per unità di attività economica (U.A.E.)

Codice	Variabili	Domande per	
		l'impresa	l'U.A.E.
1	Numero di persone occupate, totale	x	—
1.1	Proprietari che lavorano nella loro impresa e familiari coadiuvanti	x	—
1.2	Dipendenti, totale	x	x
1.21	Operai, inclusi gli apprendisti operai	x	x
1.21.1	Di cui: Donne	(x)	—
1.22	Impiegati, compresi gli apprendisti tecnici e commerciali	x	x
1.22.1	Di cui: Donne	(x)	—
2	Numero di ore di lavoro normali e straordinarie effettuate dagli operai e apprendisti operai durante l'anno	—	(x)
3	Spese di personale, totale	x	(x)
3.1	Salari e stipendi lordi pagati, esclusi i salari pagati agli operai a domicilio	x	(x)
3.2	Salari pagati agli operai a domicilio che figurano sul foglio paga	(x)	(x)
3.3	Contributi obbligatori e facoltativi alle assicurazioni sociali e provvidenze varie a carico del datore di lavoro	x	(x)
3.31	Di cui: Oneri sociali facoltativi e altre spese di personale	(x)	(x)
4	Cifra d'affari, totale	x	—
4.1	Cifra d'affari relativa ai prodotti fabbricati dall'impresa (o dall'U.A.E) stessa e fatturato per servizi industriali prestati a terzi (lavori eseguiti a contratto, ecc.)	x	x
4.11	Di cui: Fatturato per servizi industriali prestati (lavori eseguiti a contratto, ecc.)	(x)	(x)
4.2	Cifra d'affari relativa ai prodotti acquistati da terzi e rivenduti tali e quali	x	—
4.3	Altri elementi della cifra d'affari	x	—
5	Consegne interne di beni intermedi e di servizi industriali: valore delle consegne di materie prime e di beni intermedi fatte e di servizi industriali prestati da una U.A.E. ad un'altra U.A.E. dell'impresa	—	(x)
6	Consegne interne di capitali fissi: valore dei beni di investimento fabbricati (o costruiti) da un'U.A.E. e forniti ad un'altra U.A.E. dell'impresa	—	(x)
7	Giacenze di prodotti finiti fabbricati dall'unità e di prodotti in corso di fabbricazione:		
7.1	— all'inizio dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
7.2	— alla fine dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
7.3	— variazione, in più o in meno	x	(x)

▼B

Codice	Variabili	Domande per	
		l'impresa	l'U.A.E.
8	Giacenze di prodotti acquistati per rivenderli tali e quali:		
8.1	— all'inizio dell'anno (o dell'esercizio)	x	—
8.2	— alla fine dell'anno (o dell'esercizio)	x	—
8.3	— variazione, in più o in meno	x	—
9	Valore dei beni d'investimento fabbricati o costruiti *dall'impresa* stessa con il proprio personale e per uso proprio e delle grandi riparazioni effettuate dall'impresa stessa	x	—
10	Valore dei beni d'investimento fabbricati o costruiti *dall'U.A.E.* stessa con il proprio personale e per uso proprio e delle grandi riparazioni effettuate dall'U.A.E. stessa	—	(x)
11	Acquisti o arrivi di materie prime e ausiliarie, di prodotti intermedi, di energia e di piccola attrezzatura non considerata come capitale fisso:		
11.1	Acquisti presso terzi	x	x
11.2	Valore delle materie prime, ecc. ricevute da altre U.A.E. dell'impresa	—	(x)
12	Costo dei servizi industriali ricevuti:		
12.1	— ricevuti da terzi	x	x
12.2	— ricevuti da altre U.A.E. dell'impresa	—	(x)
13	Costo dei prodotti acquistati per essere rivenduti tali e quali	x	—
14	Giacenze di materie prime e ausiliarie, di prodotti intermedi e di energia:		
14.1	— all'inizio dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
14.2	— alla fine dell'anno (o dell'esercizio)	x	(x)
14.3	— variazione, in più o in meno	x	(x)
15	Costo dei servizi non industriali ricevuti da terzi, totale	x	—
15.1	Canoni pagati per la locazione di edifici non residenziali e di attrezzature	x	(x)
15.11	Dui cui: Canoni pagati per la locazione di attrezzature	(x)	—
15.2	Premi versati alle assicurazioni	x	—
15.3	Spese bancarie	x	—
15.4	Costo degli altri servizi non industriali	x	—
16	Imposte indirette, totale	x	—
16.1	Imposta sul valore aggiunto (IVA), altre imposte sulla cifra d'affari e imposte (tasse) di consumo	x	(x)
16.11	IVA e altre imposte sulla cifra d'affari	(x)	(x)
16.12	Imposte (tasse) di consumo	(x)	(x)
16.2	Altre imposte indirette	x	—
17	Contributi alla produzione	x	(x)